



Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"
Nerviano 2007

ANNO ACCADEMICO 2011 - 2012

LA MANOVRA SALVA - ITALIA
LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011



LA MANOVRA SALVA – ITALIA

LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA'

- **LE NUOVE IMPOSTE LOCALI:**
 - L'IMU (Imposta MUnicipale)
 - La ReS (tributo unico Rifiuti e Servizi)
- **LE NOVITA' SUL RISPARMIO**
- **GLI ALTRI PROVVEDIMENTI**
- **LA RIFORMA DELLE PENSIONI**

LA MANOVRA SALVA – ITALIA

LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011

LE NUOVE IMPOSTE LOCALI



LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Dal 1° gennaio 2012 viene introdotta, in sostituzione dell'ICI, l'IMU, che ha come presupposto il possesso a qualsiasi titolo di immobili, ivi comprese le abitazioni principali e le sue pertinenze.

La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dalla rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per il coefficiente 160.

Sulla base imponibile così determinata si applicano le aliquote previste dalla legge, che i comuni hanno comunque la facoltà di modificare.

- Abitazione principale e pertinenze: 0,4%, con possibilità di aumentare o ridurre tale aliquota dello 0,20%.

Sull'imposta risultante è prevista una detrazione di € 200, aumentata di € 50 per ogni figlio di età fino a 26 anni convivente

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

- Altre abitazioni: 0,76%, con possibilità di aumentare o ridurre tale aliquota dello 0,30%.

Il margine di variazione può quindi andare dallo 0,46% all'1,06%

L'aliquota base può essere ridotta allo 0,40% sui fabbricati strumentali adibiti ad attività economiche.

La stessa riduzione allo 0,40% potrà essere applicata anche sugli immobili locati.

L'IMU è un'imposta locale, che i comuni hanno la facoltà di modificare in base a specifiche situazioni economiche e sociali.

In ogni caso, il 50% di tale imposta dovrà essere destinato allo Stato, e non sarà quindi a disposizione del Comune.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Abitazione principale

Con l'introduzione dell'IMU, ritorna la tassazione comunale sull'abitazione principale, con alcune novità rispetto alla normativa precedente.

L'IMU è dovuta a prescindere dall'accatastamento; ciò che rileva è che l'immobile sia “accatastabile”, vale a dire sia ultimato e abitabile.

L'unità immobiliare considerabile quale abitazione principale deve essere un'unità unica sotto il profilo catastale, con la conseguenza che non può essere considerata come abitazione principale una pluralità di unità immobiliari.

E' inoltre necessario che il suo possessore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.

Non potrà quindi essere applicato il regime agevolato dell'IMU senza abitare realmente nell'immobile (ad esempio abitazioni in luoghi di villeggiatura dove veniva posizionata la residenza formale, ma in effetti fittizia).

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Abitazione principale

Nel caso di decesso di uno dei due coniugi, il coniuge superstite acquisisce, “*mortis causa*” il diritto di abitazione sull’intera casa. Analogamente all’ICI, anche l’IMU sulla prima casa è interamente dovuta dal coniuge superstite che vi risiede, che beneficerà anche delle agevolazioni previste (aliquota 0,4% e detrazione di € 200).

Gli eventuali figli non residenti, anche se proprietari per la loro quota del medesimo immobile (*nuda proprietà*), non sono tenuti al pagamento dell’IMU.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Le pertinenze

L'agevolazione IMU per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze (ad esempio l'autorimessa).

Rispetto alla precedente normativa ICI, l'IMU è più restrittiva, in quanto stabilisce che può essere ammessa una sola unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale prevista. Quindi:

- una sola cantina o solaio (cat. C/2)
- una sola autorimessa (cat. C/6)
- un solo posto auto (cat. C/7)

Ne consegue che se un appartamento ha, come pertinenze, due autorimesse, l'IMU non potrà essere pagata con modalità agevolate per entrambe, ma solo per una di esse.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Esempio calcolo imposta su abitazione principale

Rendita catastale immobile:	€	1.000,00
Aumento 5% (Rivalutazione L. 662/96)	€	1.050,00
Base imponibile (rendita rival. x 160)	€	168.000,00
IMU dovuta (base imponibile x 0,4%)	€	672,00
Detrazione per abitazione principale	€	200,00 -
Detrazione per 1 figlio minore 26 anni *	€	50,00 -
IMU DOVUTA	€	422,00

* Detrazione prevista solo per gli anni 2012 e 2013

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

L'IMU riduce l'elenco degli immobili "assimilati" all'abitazione principale, che ora sono trattati come seconde case, o case affittate.

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti:

non è considerata abitazione principale: diversamente da quanto accadeva per l'ICI in molti comuni, l'IMU si paga ad aliquota piena.

Abitazione costituita da due unità immobiliari accatastate separatamente:

solo una delle due è abitazione principale, a meno che il contribuente – con un'attestazione dell'Agenzia del Territorio – riesca a dimostrare che le due unità sono "accatastabili" insieme.

Abitazione affittata a canone concordato:

non è abitazione principale e rientra nell'aliquota ordinaria dell'IMU, salvo diverse delibere dei Comuni.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Abitazione sfitta di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero:

non è considerata abitazione principale, ma è trattata come seconda casa a disposizione.

Abitazione sfitta di proprietà di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero:

può essere considerata abitazione principale in seguito a delibera comunale.

Ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato:

è considerata abitazione principale a condizione che il coniuge non sia titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, etc.) su altri immobili situati nel territorio dello stesso comune.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato:

al coniuge non assegnatario proprietario dell'ex casa coniugale competono sia l'aliquota ridotta che la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il tutto a condizione che non possieda un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La detrazione per il figlio convivente spetta invece solo al genitore con il quale il figlio risiede, ovviamente a condizione che il genitore sia anche cointestatario dell'immobile.

Casa di proprietà del figlio concessa ai genitori:

se i genitori non hanno l'usufrutto sull'immobile dove risiedono, il pagamento dell'IMU spetta al figlio, anche se questi non possiede altri immobili e risiede in affitto.

Il calcolo è effettuato con le regole della seconda casa, quindi aliquota dello 0,76% senza detrazione.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

L'usufrutto:

nel caso di immobile dato in usufrutto ad un genitore da parte del figlio che ne possiede la “*nuda proprietà*”, il pagamento dell'IMU spetta al genitore che vi abita. Questi beneficerà delle agevolazioni previste per la prima casa:

- Aliquota dello 0,40%
- Detrazione € 200,00

L'IMU è dovuta da chi esercita sull'immobile un diritto “reale”, quale è l'usufrutto. La “*nuda proprietà*”, al contrario, non è un diritto reale.

Un soggetto che risiede in una casa di cui ha solamente la nuda proprietà (mentre l'usufrutto è di un altro soggetto), è tenuto a pagare l'IMU con le regole della seconda casa.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Le altre abitazioni

L'IMU sostituisce l'ICI anche sulle seconde case e comunque su quelle tenute a disposizione.

Per gli immobili non locati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali.

Di conseguenza, la rendita catastale degli immobili tenuti a disposizione non concorrerà più a formare il reddito imponibile ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali.

Questa disposizione non vale per gli immobili locati, per i quali l'affitto concorre alla formazione del reddito imponibile (salvo che il proprietario abbia optato per la *“cedolare secca”*).

L'aliquota base è dello 0,76%, che i Comuni hanno la facoltà di aumentare o ridurre dello 0,30%.

Per gli immobili affittati i Comuni hanno la possibilità di abbassare l'aliquota fino allo 0,40%.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Come e quando pagare

Le scadenze di pagamento restano invariate rispetto a quanto già in essere per l'ICI.

La prima rata deve essere versata entro il 16 di giugno (nel 2012 entro il 18 in quanto il 16 è un sabato); il saldo deve essere pagato entro il 16 dicembre (nel 2012 entro il 17 in quanto il 16 è una domenica).

Il pagamento non potrà più essere effettuato tramite bollettino postale, come avveniva per l'ICI, ma dovrà essere fatto esclusivamente utilizzando il Modello F24, pagabile presso ogni istituto di credito o con modalità on – line.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Le case all'estero

La nuova normativa sulla tassazione degli immobili ha introdotto una ulteriore imposta: l'IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Oggetto dell'IVIE è il valore degli immobili che siano situati all'estero, e il presupposto è la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali su di essi.

Per gli immobili all'estero l'imposta non è dovuta se l'importo risultante è pari o inferiore ai 200 Euro.

Soggetto passivo di questa imposta sono le persone fisiche residenti in Italia. Di conseguenza dovranno versare questa imposta anche i cittadini stranieri residenti in Italia che possiedono immobili nel loro paese di origine.

Un cittadino italiano che invece risiede all'estero, non è tenuto a pagare l'imposta per l'immobile in cui risiede.

LE IMPOSTE LOCALI

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Le case all'estero

La base imponibile è il costo che risulta dall'atto di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato in relazione al luogo ove è situato l'immobile.

Il pagamento di questa imposta, che decorre dal 2011, verrà effettuato tramite la dichiarazione dei redditi .

L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76% da applicare al valore dell'immobile.

Se sullo stesso immobile sono dovute delle imposte anche nel paese ove esso si trova, queste potranno essere portate in deduzione dall'imposta dovuta in Italia.

LE IMPOSTE LOCALI

NUOVO TRIBUTO PER RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI

Dal 2013 entrerà in vigore la RES, un'imposta che raggruppa la precedente tassa sui rifiuti (TARSU) e il nuovo tributo sui servizi comunali.

Il tributo è unico, ma è diviso in due parti e l'importo si ottiene con calcoli diversi.

E' dovuto da chi detiene l'immobile a qualsiasi titolo (quindi anche gli inquilini, purché lo occupino per almeno 6 mesi), e a condizione che lo stesso sia suscettibile di produrre rifiuti urbani.

La tariffa dovuta sarà commisurata ad anno solare, e sarà riferita all'80% della superficie dell'immobile.

LE IMPOSTE LOCALI

NUOVO TRIBUTO PER RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI

Premesso che l'obiettivo del tributo è quello di arrivare alla copertura integrale dei costi, l'importo sarà così composto:

- una quota è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, maggiorata di 30 centesimi di Euro al metro quadro (aumentabile fino a 40 centesimi) quale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- una quota è rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Saranno regolamenti comunali a stabilire le quantità medie di rifiuti prodotti, che saranno in relazione alla superficie e all'uso dell'immobile.

LE IMPOSTE LOCALI

AUMENTO ADDIZIONALE REGIONALE

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011, è stato disposto l'aumento dello 0,33% dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Con tale aumento, l'aliquota base passa dallo 0,93% all'1,23%.

Le regioni che determinano l'ammontare dell'addizionale applicando un meccanismo a “scaglioni”, con aliquote diversificate per scaglione, hanno incrementato dello 0,33% l'aliquota di ciascun scaglione.

In pratica, l'aumento è applicato sul totale dell'imponibile utile per il calcolo dell'addizionale regionale.

LA MANOVRA SALVA – ITALIA

LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011

LE NOVITA' SUL RISPARMIO



IL RISPARMIO

CONTO CORRENTE

Dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta un'imposta annua fissa di € 34,20 sugli estratti conto bancari, postali e sui rendiconti dei libretti al risparmio.

L'imposta non è dovuta quando il titolare del conto sia una persona fisica, e il valore medio annuo della giacenza non superi Euro 5.000,00.

L'imposta non è dovuta in presenza di buoni postali fruttiferi di valore di rimborso non superiore a € 5.000,00.

Sale da 73 a 100 Euro l'imposta sui Conti Correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

IL RISPARMIO

CONTO CORRENTE

Il decreto sulle “Liberalizzazioni” prevede i seguenti provvedimenti:

- conto corrente gratis per i pensionati che hanno una rata di pensione fino a 1.500 Euro;**
- abolizione delle commissioni sul pagamento con bancomat della benzina fino a 100 Euro;**
- eliminazione dell’obbligo, in occasione della sottoscrizione di un mutuo, di aprire un conto corrente presso la medesima banca;**
- obbligo per la banca di proporre ai sottoscrittori di un mutuo almeno due polizze di due diverse compagnie assicurative.**

IL RISPARMIO

CONTO TITOLI

Dal 1° gennaio 2012 cambia la tassazione sui conti titoli, che non sarà più fissa ma proporzionale al valore di mercato degli investimenti:

- per importi inferiori a 50.000 Euro: imposta di bollo di € 34,20**
- per importi superiori a 50.000 Euro: imposta pari allo 0,10%, con un importo massimo di € 1.200**

Dal 2013 la percentuale aumenterà allo 0,15%, e non sarà più previsto alcun limite.

IL RISPARMIO

RENDITE FINANZIARIE

Dal 1° gennaio 2012 le aliquote sulle rendite finanziarie verranno uniformate al 20%, con l'esclusione di:

- **fondi pensione: tassazione pari all'11%**
- **titoli di stati e buoni fruttiferi postali: tassazione pari al 12,50%**

A fronte del nuovo provvedimento, le modifiche al regime di tassazione sulle rendite finanziarie sono le seguenti:

- **conti deposito e libretti postali: diminuzione dal 27% al 20%**
- **rendimenti di azioni, obbligazioni, fondi comuni e pronti conto termine: aumento dal 12,50% al 20%**

IL RISPARMIO

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Dal 1° febbraio 2012 è considerata un'infrazione l'uso del contante per spese oltre la soglia di € 1.000,00. Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

Pagamenti di importi superiori dovranno quindi essere effettuati con strumenti che ne permettano la tracciabilità: carta di credito, bancomat, bonifici bancari, assegni non trasferibili.

L'obiettivo di questa norma è quello di effettuare la canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili delle banche, i cui dati e informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini.

La norma prevede inoltre l'estinzione, entro il 31.12.2011, di tutti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 Euro.

IL RISPARMIO

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Altri provvedimenti per la limitazione del contante sono:

- Le operazioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, dovranno avvenire attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque superare i 1.000,00 Euro;**
- Per i titolari di pensione "minima" e sociale, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall'imposta di bollo, mentre le banche non potranno addebitare alcun costo;**
- E' previsto che all'adozione delle misure volte a ridurre l'utilizzo del denaro contante, come strumento per combattere l'evasione fiscale, si accompagni una riduzione dei costi delle transazioni e della concessione dei POS agli esercizi commerciali. A tal fine, il Ministero delle Finanze stipulerà apposite convenzioni con le banche.**

IL RISPARMIO

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Nella normativa relativa alla limitazione all'uso del contante non è tuttavia prevista alcuna limitazione per quanto riguarda i prelevamenti ed i versamenti presso gli sportelli bancari e/o postali.

Questo significa che non c'è alcun limite legale ai prelevamenti, se non la disponibilità delle somme sul conto, e nessuna barriera è prevista per i versamenti.

IL RISPARMIO

PENSIONATI

La Legge n. 214/2011 stabilisce l'impossibilità per le P.A. di eseguire pagamenti in contanti oltre la soglia di € 1.000 a decorrere dal 7 marzo 2012.

Tale termine, con un successivo provvedimento, è slittato al 1° maggio 2012.

Fino a tale data i pensionati, i dipendenti pubblici ed i titolari di compensi derivanti da una qualsiasi forma di collaborazione, disporranno della facoltà di riscuotere in contanti i loro stipendi. Entro il 30 aprile 2012 i soggetti interessati dovranno comunicare le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra accredito in conto corrente, su libretto postale o su carta ricaricabile.

La comunicazione potrà essere effettuata presso gli uffici bancari o postali oppure, per i possessori di PIN attraverso il sito dell'Inps.

LA MANOVRA SALVA – ITALIA

LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI



ALTRI PROVVEDIMENTI

BONUS RECUPERO EDILIZIO

Il bonus del 36% sul recupero edilizio diventa una misura strutturale del Fisco Italiano, e non dovrà più essere prorogato di volta in volta.

Il decreto Salva – Italia prevede inoltre che, a partire dal gennaio 2012, la detrazione del 36% possa essere ottenuta anche per il ripristino di immobili colpiti da calamità naturali, anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima di quest’anno.

Continuerà a non essere necessario adibire l’immobile oggetto di ristrutturazioni ad abitazione principale del soggetto che sostiene le spese.

Resta fermo l’importo massimo di spesa su cui calcolare il bonus (48.000 Euro), così come il numero di rate (dieci) in cui suddividere il recupero.

Cessa però la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti di età superiore a 75 anni (5 rate) e a 80 anni (3 rate). Questa opzione rimane valida solo per le spese sostenute entro il 31.12.2011.

ALTRI PROVVEDIMENTI

BONUS RECUPERO EDILIZIO

La detrazione del 36% sarà applicabile anche per i seguenti interventi:

- Eliminazione barriere architettoniche;
- Prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- Cablatura degli edifici;
- Opere per il contenimento dell'inquinamento acustico;
- Bonifica dall'amianto;
- Costruzione di box auto pertinenziali

Fra le spese che danno luogo alla detrazione del 36 % vi sono anche quelle relative alla progettazione degli interventi.

E' stato eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara. In sede di dichiarazione dei redditi, dovranno essere indicati gli estremi catastali dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Nelle fatture emesse dal 14 maggio 2011 in poi non è più necessario indicare il costo della manodopera.

ALTRI PROVVEDIMENTI

BONUS RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione del 55% sulla riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino al 31.12.2012. Dal 1° gennaio 2013 le spese per il risparmio energetico beneficeranno di una detrazione del 36%.

Le regole restano praticamente le stesse. E' stata però estesa la possibilità di beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per questa tipologia di interventi il limite massimo di spesa è stabilito in 36.000 Euro.

La detrazione del 55% spetta per i seguenti interventi:

- Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni);
- Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

ALTRI PROVVEDIMENTI

BONUS RECUPERO EDILIZIO ED ENERGETICO

L. 214 / 2011 – art. 4 c. 8 “In caso di compravendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per le rate residue, salvo diverso accordo fra le due parti, all’acquirente - persona fisica - dell’unità immobiliare.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale residuo si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile”

ALTRI PROVVEDIMENTI

IMMOBILI CON LA PATENTE ENERGETICA

La classe energetica entra nel mercato immobiliare. Gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari devono riportare l'indice di prestazione energetica .

Insieme alla classe (che va dalla A alla G), l'indice misura la quantità di energia necessaria a mantenere la temperatura all'interno di un immobile. E' espresso in Kilowattora al metro quadro all'anno, ed è un elemento di valutazione molto importante per l'acquirente.

Fino al 2011, la certificazione energetica doveva essere presentata al momento del rogito; la nuova norma ne anticipa la presentazione al momento in cui il venditore fa esaminare l'immobile al potenziale acquirente.

La regione Lombardia ha previsto che questa informazione sia fornita anche in caso di annunci commerciali per locazioni.

ALTRI PROVVEDIMENTI

AUMENTO DELL'IVA

Dal 1° ottobre 2012, se non entreranno prima in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale che consentano alle casse dello Stato di recuperare almeno 4 miliardi di Euro nel 2012, 16 nel 2013 e 20 nel 2014, la legge prevede un intervento sull'IVA con aumenti dell'aliquota ordinaria (attualmente al 21%) e di quella intermedia, che interessa i beni meritevoli di tutela (attualmente al 10%).

La prima, che è applicata anche su consumi generalizzati come benzina, vino, telefonia, passerà al 23%.

La seconda, che riguarda anche alcuni prodotti alimentari e servizi turistici, salirà al 12%.

ALTRI PROVVEDIMENTI

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI

Sono stati prorogati a tutto il 31.12.2012 i seguenti provvedimenti:

- **ammortizzatori sociali in deroga;**
- **possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti;**
- **i bonus per l'assunzione di disoccupati ultracinquantenni ;**
- **detassazione e decontribuzione sui salari di produttività;**
- **la possibilità di utilizzare i voucher con i percettori di ammortizzatori sociali e con i titolari di contratti di lavoro a part – time;**
- **interventi a favore dei lavoratori precari, degli apprendisti e dei co.co.pro.**

ALTRI PROVVEDIMENTI

LAVORATORI AUTONOMI

La riforma Fornero incrementa dal 1° gennaio 2012 le aliquote dei contributi previdenziali che dovranno versare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) fino al raggiungimento del 24%.

I contributi (attualmente del 20% e 21% a seconda della fascia di reddito) saliranno con un meccanismo graduale che si concluderà nel 2018.

Sempre dal 1° gennaio 2012 aumentano di un punto percentuale le aliquote contributive della Gestione Separata dei collaboratori coordinati e continuativi:

- Co.Co.Pro: 27,72%, di cui 18,48% per il committente e 9,24% per il prestatore d'opera;
- Co.Co.Pro. Pensionati: 18%, di cui 12% per il committente e 6% per il prestatore d'opera

ALTRI PROVVEDIMENTI

ESERCIZI COMMERCIALI

Dal 2012 gli esercizi commerciali avranno piena libertà nel fissare l'orario di apertura e di chiusura e potranno rimanere aperti 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, festività comprese.

La norma era prevista in precedenza per gli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e città d'arte.

E' stabilito inoltre che ci sia libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza limiti di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano e dei beni culturali.

Le Regioni hanno 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge n. 214/2011 (e quindi entro il 22 marzo 2012) per armonizzare le proprie normative a quanto stabilito nel provvedimento.

ALTRI PROVVEDIMENTI

FARMACIE

Il “quorum” per l’apertura di nuove farmacie viene portato ad una ogni 3.300 abitanti.

Sono previste circa 5.000 nuove farmacie.

Le parafarmacie potranno vendere i farmaci di fascia C (quelli per i quali serve la ricetta e il cui costo è totalmente a carico del paziente) “delistati”

LA MANOVRA SALVA – ITALIA

LEGGE N. 214 DEL 22/12/2011

LA RIFORMA DELLE PENSIONI



LA RIFORMA DELLE PENSIONI

SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI

Dal 1° gennaio 2012 per tutti i lavoratori (pubblici e privati, dipendenti e autonomi) il sistema di calcolo della pensione sarà effettuato con il sistema “*contributivo*.”

Questo metodo, introdotto dalla Legge 335/95 (Legge “Dini”), prevede che la pensione sia determinata sulla base dei contributi effettivamente versati, e non vi sia un collegamento diretto con l’ammontare della retribuzione percepita (sistema *retributivo*).

Il sistema *retributivo* rimane in vigore per determinare l’intero ammontare della pensione sino al 31.12.2011 per coloro che erano, sempre in base alla Legge 335/95, totalmente nel sistema *retributivo* (almeno 18 anni di contributi sino al 31.12.1995).

Rimane in vigore per determinare la parte di pensione sino al 31.12.95 anche per coloro che erano nel sistema *misto* (ammontare contributi al 31.12.1995 inferiore a 18 anni).

Nessuna variazione per chi ha iniziato a lavorare dal 1° Gennaio 1996, in quanto, anche in base alla precedente normativa, la loro pensione era calcolata interamente con il sistema contributivo.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

ABOLIZIONE SISTEMA FINESTRE MOBILI

Il meccanismo delle finestre mobili era un periodo di attesa fra la data in cui si maturavano i requisiti pensionistici e il momento di effettiva erogazione della pensione medesima.

Questo periodo di attesa era fissato in 12 mesi per i lavoratori dipendenti e in 18 mesi per i lavoratori autonomi.

La riforma Monti / Fornero ha abrogato tale sistema, e i nuovi requisiti pensionistici inglobano anche il posticipo che era legato al rinvio della decorrenza del trattamento.

Ora le pensioni decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione e accettazione della domanda.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisito anagrafico

A partire dal 1° gennaio 2012 l'età di pensionamento è fissata per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, e per le lavoratrici del settore pubblico, all'età di 66 anni.

Per le lavoratrici del settore privato nel 2012 il requisito anagrafico richiesto è pari a 62 anni (63 anni e 6 mesi per le autonome).

Con una crescita graduale, a partire dal 2018 il requisito anagrafico sarà stabilizzato nella misura di 66 anni per tutte le lavoratrici.

A questi requisiti anagrafici andrà aggiunto, a partire dal 2013, l'adeguamento delle *“aspettative di vita”*, vale a dire gli incrementi della vita media degli italiani così come risulteranno dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

La nuova normativa prevede infine una clausola di salvaguardia, in base alla quale per tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi, pubblici e privati), a partire dal 2021 l'età per il pensionamento di vecchiaia non potrà in ogni caso essere inferiore a 67 anni, anche qualora questo limite non fosse raggiunto tramite gli adeguamenti delle aspettative di vita.

Requisito contributivo

La maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinata anche al possesso di un'anzianità contributiva minima, per i lavoratori che hanno iniziato a versare dopo il 1° gennaio 1996, di almeno 20 anni.

Inoltre è richiesto che l'importo della pensione sia almeno pari a

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con delle eccezioni per chi raggiunge i 70 anni di età.

Pensionamento flessibile

I nuovi limite di età rappresentano l'età minima di pensionamento. I lavoratori potranno scegliere di proseguire l'attività lavorativa fino all'età di 70 anni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro.

Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato con i coefficienti di trasformazione della pensione calcolati fino all'età di 70 anni, grazie ai quali l'importo della pensione crescerà al crescere dell'età.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

COME CRESCE L'ETA' PER LA VECCHIAIA

ANNI	LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
2012	66 anni
2013	66 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi
2016	66 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

COME CRESCE L'ETA' PER LA VECCHIAIA

ANNI	LAVORATRICI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO
2012	62 anni
2013	62 anni e 3 mesi
2014	63 anni e 9 mesi
2015	63 anni e 9 mesi
2016	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

COME CRESCE L'ETA' PER LA VECCHIAIA

ANNI	LAVORATRICI AUTONOME SETTORE PRIVATO
2012	63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 9 mesi
2014	64 anni e 9 mesi
2015	64 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 1 mese
2017	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

COME CRESCE L'ETA' PER LA VECCHIAIA

ANNI	LAVORATRICI DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO
2012	66 anni
2013	66 anni e 3 mesi
2014	66 anni e 3 mesi
2015	66 anni e 3 mesi
2016	66 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi
2021	67 anni e 2 mesi

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE ANTICIPATA

La riforma ha abolito la pensione di anzianità. Questo tipo di pensione si poteva ottenere prima di avere compiuto l'età necessaria per il pensionamento di vecchiaia, in quanto era subordinato solo al raggiungimento di un certo periodo minimo di anzianità contributiva.

La Legge 247/2007 aveva subordinato la concessione della pensione di anzianità ad un mix tra l'età anagrafica e la contribuzione: la cosiddetta “*Quota*”.

Nel 2012 la pensione di anzianità poteva essere erogata al raggiungimento di quota 96 (97 per i lavoratori autonomi), con un'età minima di 60 anni e con almeno 35 anni di contributi.

In alternativa al sistema della quota, la pensione poteva essere erogata con almeno 40 anni di contribuzione.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE ANTICIPATA

La riforma ha modificato il sistema, cancellando la possibilità di andare in pensione con le quote, e ha introdotto la pensione *“Anticipata”*.

Di fatto si potrà andare in pensione prima della data prevista per il pensionamento di vecchiaia solo se si raggiungono i 41 anni e 1 mese (per le donne) e i 42 anni e 1 mese (per gli uomini).

Sono inoltre previste delle penalizzazioni per chi, pur in presenza di tali requisiti, sceglie di andare in pensione prima di aver compiuto i 62 anni di età.

Inoltre, anche l'anzianità contributiva è soggetta ad aumentare progressivamente in funzione dell'aumento delle speranze di vita.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

COME CRESCE L'ETA' PER LA PENSIONE ANTICIPATA

ANNO	ANNI CONTRIBUTI PER LAVORATORI PUBBLICI, PRIVATI E AUTONOMI	ANNI CONTRIBUTI PER LAVORATRICI PUBBLICHE, PRIVATE E AUTONOME	TUTTI I LAVORATORI NEOASSUNTI DAL 01.01.1996 (*)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

COME CRESCE L'ETA' PER LA PENSIONE ANTICIPATA

ANNO	ANNI CONTRIBUTI PER LAVORATORI PUBBLICI, PRIVATI E AUTONOMI	ANNI CONTRIBUTI PER LAVORATRICI PUBBLICHE, PRIVATE E AUTONOME	TUTTI I LAVORATORI NEOASSUNTI DAL 01.01.1996 (*)
------	---	---	--

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neo assunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo, un importo minimo di pensione pari ad 1,5 volte l'assegno sociale, rivalutato sulla base dell'andamento del PIL.

I requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'ISTAT.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE ANTICIPATA

La penalizzazione

Nel caso in cui una parte della pensione sia calcolata con il metodo “*retributivo*”, sono previste delle penalizzazioni per chi accede al pensionamento prima dei 62 anni di età.

In particolare, sulla quota di pensione calcolata con il sistema *retributivo* sarà applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto per ogni anno di anticipo compreso fra i 60 e i 61 anni. Questa percentuale è elevata di 2 punti per ogni anno di ulteriore anticipo.

Esempio:

Pensionamento anticipato al compimento del 58° anno di età

Penalizzazione pari al 6%:

- 2% per i 2 anni di anticipo rispetto ai 62 anni (61° e 60°);
- 4% (2% all'anno) per i 2 anni ulteriori mancanti (59° e 58°)

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE ANTICIPATA

La penalizzazione

Il decreto “Milleproroghe”, convertito in legge in data 23 febbraio 2012, ha parzialmente attenuato questa disposizione.

La penalizzazione non sarà applicata sino a tutto il 31.12.2017 nei confronti di coloro la cui anzianità contributiva è costituita esclusivamente dai seguenti periodi:

- Lavoro effettivo**
- Maternità obbligatoria**
- Malattia e infortunio**
- Servizio militare**
- Cassa integrazione ordinaria**

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

IL FATTORE SPERANZA DI VITA

Dal 2010 il sistema pensionistico prevede l'aggancio automatico dei requisiti anagrafici necessari per andare in pensione alle speranze di vita, al fine di garantire l'equilibrio economico delle gestioni previdenziali.

In pratica, all'aumento della vita media, dovrà corrispondere una maggiore permanenza al lavoro. Sarà l'ISTAT che, in base a rilevazioni periodiche, determinerà l'incremento della vita media della popolazione italiana.

La prima applicazione di questa norma avverrà dal 1° gennaio 2013, e i successivi adeguamenti avranno cadenza triennale sino al 2019. Successivamente a tale data, la periodicità sarà biennale. Questa norma sarà applicata sia ai pensionamenti di vecchiaia sia ai pensionamenti anticipati.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

BLOCCO RIVALUTAZIONE PENSIONI

Per gli anni 2012 e 2013 viene bloccata la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Per l'anno 2012 tale limite è pari ad € 1.405,05 lordi mensili.

Gli importi pensionistici di importo inferiore a tale limite saranno invece rivalutati nella misura del 100% dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LE ECCEZIONI

Sono esclusi dalle nuove regole pensionistiche coloro che hanno maturato entro il 31.12.2011 i requisiti pensionistici, di vecchiaia o di anzianità, previsti dalla precedente normativa:

- compimento dei 65 anni di età per gli uomini e dei 60 anni per le donne del settore privato;**
- 61 anni di età per le donne del settore pubblico;**
- 40 anni di contributi;**
- quota 96 e 60 anni di età (lavoratori dipendenti);**
- quota 97 e 61 anni di età (lavoratori autonomi)**

In via sperimentale fino a tutto il 2015, sono escluse dalla nuova normativa anche le donne che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, a condizione che abbiano 57 anni di età ed almeno 35 anni di contribuzione. In questa ipotesi, sarà applicato il precedente meccanismo della “finestra mobile”

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LE ECCEZIONI

I lavoratori (uomini e donne) che entro il 31.12.2012 maturano 36 anni di contribuzione con 60 anni di età, oppure 35 di contribuzione con 61 anni di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età.

Le lavoratrici che entro il 31.12.2012 maturano almeno 20 anni di contribuzione e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni, potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LE ECCEZIONI

Vi è una serie di lavoratori che possono rientrare o meno nell'applicazione delle vecchie norme, e sono condizionati dall'entità delle risorse a disposizione.

Inizialmente il decreto prevedeva un limite di 50.000 lavoratori, elevato a 65.000 in sede di discussione parlamentare. Nella legge di conversione il numero non è più stato definito, e dovrà essere un apposito decreto a stabilirne il limite massimo.

Le categorie destinatarie della clausola di salvaguardia, che potranno beneficiare della precedente normativa anche se i requisiti pensionistici saranno raggiunti dopo il 31.12.2011, ma non oltre il 06.12.2013, sono le seguenti:

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LE ECCEZIONI

- lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011, e che maturano i requisiti durante il periodo di mobilità;
- lavoratori in mobilità *lunga* in base ad accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011. L'INPS ha precisato che non è necessario aver effettuato anche dei versamenti, ma è sufficiente essere stati autorizzati;
- lavoratori del settore pubblico che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio;
- lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 a seguito di accordi individuali

LA RIFORMA DELLE PENSIONI

LA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Al fine di evitare che un matrimonio di comodo tra un soggetto anziano ed uno più giovane diano diritto ad una pensione di reversibilità pagata per intero, sono state varate delle norme restrittive al fine di ridurre l'importo dell'assegno pensionistico da erogare.

In particolare è stato previsto che l'importo della prestazione sia ridotto nell'ipotesi in cui il soggetto deceduto aveva contratto il matrimonio in un'età superiore ai 70 anni, e la differenza di età con il coniuge superstite era superiore ai 20 anni.

L'abbattimento della pensione sarà pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.

Esempio: matrimonio celebrato da sei anni; riduzione della pensione di reversibilità pari al 40%

FINE

